REGOLAMENTO (CEE) N. 89/90 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1990

che adotta misure conervative per quanto riguarda le domande di MCS presentate nel corso della settimana dall'1 al 6 gennaio 1990 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commisisone, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi dei prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3991/89 [2], ha fissato per il 1990 i massimali indicativi per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed ha previsto il frazionamento di questi massimali per periodi mensili;

considerando che le domande di titoli MCS presentati nella settimana dall'1 al 6 gennaio 1990 per il burro e i formaggi riguardano quantitativi superiori non solo alla frazione del massimale indicativo prevista per il periodo mensile del gennaio 1990, ma addirittura il massimale indicativo previsto per il 1990;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare, secondo una procedura di urgenza, le misure conservative che sono necessarie nel caso in cui la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo;

che occorre quindi applicare alle domande presentate dal 1° al 6 gennaio 1990 un coefficiente unico di riduzione e sospendere qualsiasi nuovo rilascio di titoli per i prodotti suddetti fino al 28 gennaio 1990; che tale provvedimento ha naturalmente come conseguenza il rifiuto delle domande in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande dei titoli MCS per i seguenti prodotti e le categorie di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 606/86 presentate durante la settimana dall'1 al 6 gennaio 1990 e comunicate alla Commissione, sono accettate per i quantitativi contemplati nelle stesse previa applicazione del coefficiente sotto indicato:

Codice NC	Designazione delle merci	Coefficiente
0405 00	Burro ed altre materie grasse del latte	0,00714
ex 0406	Formaggi	
	— categoria 1: formaggi fusi	0,00651
	— categoria 2: Havarti (60 % di materie grasse)	0,00461
	— categoria 3: Edam in forme sferiche, Gouda	0,00900
	— categoria 4: formaggi a pasta molle stagionati di latte vaccino	0,00355
	— categoria 5: Cheddar, Chester	0,00495
	— categoria 6: altri, esclusi formaggi Emmental, Gruyère, a pasta erborinata, Parmigiano Reggiano e Grana Padano	0,00734

2. Il rilascio di titoli MCS per i prodotti dei codici NC summenzionati è sospeso fino al 28 gennaio 1990.

[1] GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
[2] GU n. L 380 del 29. 12. 1989, pag. 44.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione